

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza artt. 47-52 D.Lgs n. 81/08

Tra le molteplici novità introdotte dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), vi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 2 – "Definizioni" – "**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il dettato di riferimento in oggetto, individua tre tipologie di rappresentante:

- **rls**: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale;
- **rlst**: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- **rlspp**: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Il ruolo del rlst

– Esercita le competenze del rls con riferimento a tutte le aziende del territorio o del comparto nel cui ambito non sia stato eletto o designato il rls.

– Accede ai luoghi di lavoro, previo preavviso. In caso di infortunio grave non necessita il preavviso.

– L'organismo paritetico, o in sua mancanza il Fondo istituito presso l'Inail, comunica alle aziende il nome del rlst.

Il ruolo del rlspp

Individuato tra i rls delle aziende del sito produttivo.

E' previsto in cantieri con più di 30.000 uomini-giorno, porti, centrali intermodali, impianti siderurgici, contesti produttivi complessi.

L'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avviene di norma su tutto il territorio nazionale in un'unica giornata individuata con decreto del Ministero del lavoro di concerto col Ministro della salute sentite le Confederazioni sindacali.

Nelle aziende fino a 15 lavoratori

Previsto un rls, eletto internamente dai lavoratori.

Deve effettuare una formazione iniziale di 32 ore ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008. Non è previsto nessun aggiornamento nella formazione.

Nelle aziende con più di 15 lavoratori

E' eletto all'interno delle rappresentanze sindacali o, se non ci sono, dai lavoratori.

Deve effettuare una formazione iniziale di 32 ore. è previsto l'aggiornamento annuale di 4 ore se l'azienda ha fino a 50 lavoratori; di 8 ore se l'azienda ha oltre i 50 lavoratori.

N.B.: il numero minimo di rls è di 1 per aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; 3 per aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 6 per aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Preme sottolineare che con la nuova norma:

a) il rappresentante dei lavoratori deve sempre essere presente.

L'art. 47, comma 8, così infatti recita: "*Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli art. 48 (rlst) e 49 (rlspp), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro*

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) in considerazione dell'art. 52:

– presso l'Inail è istituito un fondo per il sostegno alle piccole e medie imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

– le aziende o unità produttive **nel cui ambito non è stato eletto o designato il rls** finanzia il Fondo con un contributo annuo pari a **due ore di lavoro per lavoratore occupato**. Il Fondo dovrà essere regolato da apposito decreto dei Ministeri competenti, sentite le indicate parti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione (vale a dire entro il 15 maggio 2009).

Comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls): la procedura da eseguire

Il datore di lavoro, entro il 16 maggio, deve comunicare all'Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tale comunicazione deve essere fatta a mezzo Internet e solo nel caso insorgessero inconvenienti durante l'inserimento telematico delle informazioni è possibile effettuare la comunicazione con un fax utilizzando la modulistica dell'Inail.

Il nominativo deve essere quello del lavoratore eletto o designato, ovvero che ricopre tale ruolo, alla data del 31 dicembre 2008. Se a tale data nell'azienda, per qualsiasi motivo, non è stato designato, eletto o nominato il rls non si deve comunicare nessun nominativo.

Se il rls è stato eletto successivamente al 31.12.2008 (ad es., nei mesi di gennaio-maggio 2009), il nominativo non deve essere comunicato.

Alla semplicità dell'applicare la norma vi è certamente il diffuso allarme nelle situazioni laddove il rls non sia stato nominato oppure è cambiato.

Qualora il rls non è stato eletto o nominato, il datore di lavoro deve intervenire per favorire l'elezione o la designazione. Di questo intervento se ne deve tenere traccia: una lettera con la messa a disposizione dello spazio e del tempo per l'elezione, una comunicazione per favorire le candidature, la richiesta, scritta, alle rsa o rsu aziendali.

Compito del datore di lavoro è favorire, chiedere, aiutare ed essere disponibile per attuare questi adempimenti da parte dei lavoratori.

Altra questione è rappresentata nelle situazioni in cui in questi mesi, da gennaio a maggio, sono stati eletti o designati i rls per i quali sono già stati svolti corsi di formazione o saranno svolti dei prossimi mesi.

In queste situazioni il nominativo del rls verrà comunicato successivamente e non nella modulistica attuale, che riguarda solo le comunicazioni alla data del 31 dicembre del 2008.

La sanzione sarà per coloro che avendo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza effettivamente in carica alla data del 31 dicembre 2008 non lo avranno comunicato all'Inail entro il 16 maggio 2009.

Per quanto riguarda altre fattispecie di rls (ad es., rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto), non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all'evoluzione del Testo unico in materia.

Luciana Bru